



Proposta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 41

DEL 13/01/2015

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO:  *dipendente matricola n. 16106: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 09.02.2015 al 27.02.2015.***

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** l'istanza presentata dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 16106, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 9 febbraio 2015 al 27 febbraio 2015 (19 giorni), per prestare assistenza al figlio minore in situazione di handicap grave;

**VISTO** l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2014 risulta pari a € 47.351,12 per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

**VISTO** l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

**RILEVATO** che i genitori sono legittimati alla fruizione del congedo di cui alla presente determinazione solo nel caso il cui il coniuge della persona in situazione di handicap grave sia mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti;

**CONSIDERATO** che nel caso in esame il coniuge della persona in situazione di handicap grave è mancante, trattandosi di un bambino;

**VISTO** il verbale della competente commissione medica, attestante che il figlio della dipendente è persona in situazione di handicap grave;

**VISTA** la documentazione prodotta dall'interessata e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445 e in particolare la dichiarazione dell'altro genitore del bambino, attestante che non fruisce dello stesso congedo per l'assistenza al figlio;

**PRESO ATTO** che la dipendente ha fruito di congedo allo stesso titolo per complessivi 155 giorni e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

**ACCERTATO** che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

**PRESO ATTO** che la richiesta della dipendente è stata presentata in data 11 dicembre 2014 e pertanto il congedo deve essere concesso entro il 11 febbraio 2015;

**CONSIDERATO** che nel caso in esame la retribuzione del dipendente è inferiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, la dipendente ha diritto a percepire un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

1. Di concedere alla dipendente matricola n. 16106, n. 103 giorni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 9 febbraio 2015 al 27 gennaio 2015, per prestare assistenza al figlio minore in condizioni di handicap grave.
2. Di dare atto che durante il congedo la dipendente ha diritto ad un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;
3. Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
4. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
5. Di comunicare la concessione del congedo al dipendente matricola 16106 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dr. Luciano Oppo

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 14/01/2015 al 28/01/2015

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Dr.ssa Antonina Daga

P.Ciulu